

8

## ACCORDO SULLE MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI.

Il presente Accordo sottoscritto in data 20/12/2001 dalle R.S.U. ciende li e dai Sindacati Territoriali fruitori art. 27 T.U./1976 e da A.T.A.P. S.p.A. regola le modalità di richiesta e conseguente fruizione dei Permessi Sindacali Retribuiti comunque intesi.

Esula dal presente Accordo quanto previsto in tema di permessi sindacali ai rappresentanti per la sicurezza di cui al D.L.vo 626/94.

Viene stabilito un monte-ore annuale omnicomprensivo messo a disposizione delle Organizzazioni Sindacali firmatarie e delle R.S.U. che rappresenta il numero massimo di ore retribuite che l'azienda concederà per motivi sindacali. La stessa non si farà carico del frazionamento tra le varie Organizzazioni Sindacali, ma ne curerà esclusivamente l'applicazione su delega delle Organizzazioni Sindacali e delle R.S.U.

Tale monte-ore è fissato in n° 1275 ore riferito ad un organico di 250 agenti e sarà annualmente ricalcolato (entro il 15 gennaio) in proporzione al numero di dipendenti in forza al 2 gennaio, per aumenti o diminuzioni del  $\pm 5\%$ .

La richiesta dei permessi sindacali dovrà essere inoltrata per iscritto e ricevuta dall'Azienda almeno 2 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'effettuazione del permesso stesso, 1 giorno in caso di motivata urgenza (il sabato non è da considerarsi giorno lavorativo).

L'Azienda provvederà ad informare per iscritto con motivazione l'interessato e le Organizzazioni Sindacali nel caso di diniego del permesso, non oltre la mattinata del giorno lavorativo precedente a quello di effettuazione del permesso stesso (il sabato non è da considerarsi giorno lavorativo).



La richiesta non dovrà riguardare più di tre autisti del deposito di Biella e più di un autista per ogni altro deposito (Vercelli, Pray, Alice) e, salvo casi eccezionali, non sarà richiesta la giornata del Lunedì.

Per rendere possibile la riunione di tutti i componenti le R.S.U. l'azienda si impegna a procedere, per quanto possibile e nel rispetto della normativa vigente, a cambiamenti di turno.

Ovviamente le convocazioni richieste dall'Azienda non influiranno sul monte-ore.

Il presente Accordo è valido sull'intera rete aziendale fino al 31/12/2002 e si intenderà tacitamente rinnovato con la stessa metodologia, salvo disdetta di una delle parti firmatarie da presentarsi almeno due mesi prima della scadenza naturale.

Biella, 20-12-2001

LE PARTI FIRMATARIE

PER LE OO.SS.

*Emilio Cunedo*  
*Antonio Jauran*  
*Aloumzei Abdou*  
*Piero Giorgini*  
*Benvenuto*  
*Paolo Rocca*

PER LE R.S.U.

*Vaughan*  
*Alfonso*

PER L'AZIENDA

*[Signature]*  
*[Signature]*